

Data: Trento, 08 giugno 2025

Documento n°: 2.4

Oggetto: Decisione n.3 dei Commissari Sportivi

Ora: 13:58

Da Commissari Sportivi

A Concorrente/Conduuttore n. 39 Damiano Schena  
Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dei Commissari Tecnici, convocato e ascoltato il Concorrente n. 39, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

**Vettura N°** 39  
**Conc/Cond:** Damiano Schena  
**Fatto:** Mancata consegna, entro i termini stabiliti, dell'autodichiarazione pneumatici utilizzati.  
**Violazione:** Art. 2.10 – RDS tecnico Velocità in Salita  
**Applicazione** RSN 2025  
**Articoli:** Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi)  
Art 216 BIS B) (Sanzioni applicabili nel corso della manifestazione)  
Art. 227.9 (Ammonizione e diffida)  
Art. 228 (Sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi)  
**Decisione:** Ammonizione con diffida  
**Motivazione:** il Collegio, valutate tutte le circostanze emerse ed analizzate le risultanze istruttorie, ha ritenuto il concorrente-conduttore della vettura n. 39 Damiano Schena responsabile dell'infrazione regolarmente ascrittagli, nonché adeguata e congrua la penalità comminata, ovvero l'ammonizione con diffida.

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

## I Commissari Sportivi



Paolo RUDATIS

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 3 dei Commissari Sportivi:

Data: 08/06/25

Ora: 13:58

Firma: 

Esposto alle ore: